



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF120

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	FATTURA ELETTRONICA DAL 1/07/2018 CON UTILIZZO DELLA PEC
RIFERIMENTI	PROVV. 30/04/2018, ALLEGATO A SPECIFICHE TECNICHE PROVV. 30/04/2018
CIRCOLARE DEL	03/07/2018

Sintesi: ove sia necessario procedere all'emissione della fattura elettronica e si decida di trasmettere la fattura allo SDI tramite PEC sarà necessario:

- effettuare il primo invio allo SDI all'indirizzo PEC sdio1@pec.fatturapa.it
- effettuare i successivi invii all'indirizzo PEC comunicato dallo SDI in risposta al primo invio effettuato.

Il D.L. n. 79/2018 (in G.U. del 28/06/2018) ha ufficializzato il rinvio al **1° gennaio 2019** dell'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Lo slittamento dei termini **non opera** nei seguenti casi:

- per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate al di fuori degli impianti stradali di distribuzione (es: grossisti o case petrolifere che riforniscono di gasolio/benzina gli impianti di distribuzione stradale)
- per le prestazioni rese da subfornitori e subappaltatori nell'ambito di contratti pubblici (entrata in vigore 1° luglio 2018).

Nota: si ricorda inoltre che (CM 13/2018):

a) che rimangono esclusi da obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1/07/2018 anche:

- le cessioni di benzina/gasolio non destinate per veicoli destinati a circolare su strada (cioè "targati"), come ad esempio il carburante per imbarcazioni, per trattori esclusivamente agricoli, ecc.
- le cessioni di carburante diverso da benzina/gasolio (es: gpl e metano)

b) dal **1° settembre 2018** la fattura elettronica sarà obbligatoria per il cd. **"tax free shopping"** di cui all'art. 38-quater D.P.R. 633/72.

Si riepilogano di seguito le modalità per effettuare sia l'invio della prima fattura elettronica nonché gli invii delle successive fatture in formato elettronica.

INVIO: REGOLE GENERALI


La fattura elettronica (singola o a lotti) può essere trasmessa al SDI, alternativamente:

- ⇒ dal soggetto **obbligato all'emissione** (cedente/prestatore)
- ⇒ **da un intermediario** (fatturazione "in nome e per conto" del contribuente; come già per le fatture alla PA, può **NON** essere un soggetto abilitato all'invio telematico delle dichiarazioni, ex art. 3 Dpr 322/98).

Le fatture elettroniche possono essere trasmesse al Sdl:

- ⇒ in un **singolo file** in formato xml
- ⇒ **più file** contenuti in un **file compresso** (ZIP)

che rispettino quanto stabilito nell'Allegato A al Provvedimento



CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

L'invio allo SdI può essere effettuato attraverso i seguenti canali:

- 1) **PEC**
- 2) **servizi informatici** messi a disposizione dall'**Agenzia Entrate** mediante la specifica funzionalità del servizio web **"Fatture e corrispettivi"**.
- 3) sistema di **cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello **"web service"**
- 4) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**

Necessario il cd.
**"accreditamento
del canale"** all'SDI

FIRMA ELETTRONICA

La forma digitale **non è obbligatoria**.

NOMENCLATURA FILE

Per quanto riguarda la **nomenclatura** del file è necessario distinguere il caso:

- ➔ dell'invio del singolo file
- ➔ invio più file in file compresso.

INVIO SINGOLO FILE: NOME FILE

- ⇒ **codice paese** va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
 - ✓ CODICE IT PER ITALIA
- ⇒ **identificativo univoco**, è rappresentato **dall'identificativo fiscale**:
 - ✓ codice fiscale nel caso di soggetto residente in Italia
 - ✓ identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto residente all'estero di un soggetto persona fisica/giuridica diversa da persona fisica; la lunghezza di questo identificativo è di:
 - 11 caratteri (P.Iva) e 16 caratteri (Codice fiscale) nel caso di codice paese IT
 - o 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti.

N.B.: l'identificativo usato per il nome del file non è soggetto a controlli di validità, esistenza o coerenza con i dati presenti in fattura

- ⇒ il **progressivo univoco** del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].
- ⇒ qualora il file sia firmato elettronicamente in base al formato di firma elettronica adottato l'estensione del file assume il valore ".xml" (per la firma XAdES-BES) oppure ".xml.p7m" (per la firma CAdESBES).

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento del nome file è il carattere *underscore* ("_").

Esempio: ITAAABBB99T99X999W_00001.xml (o IT9999999999_00002.xml.p7m in caso apposizione di firma elettronica)

INVIO PIU' FILE IN FILE COMPRESSO: NOME FILE

Il nome del file deve rispettare la medesima sintassi; in questo caso l'unica estensione ammessa è .zip.

N.B.: se si sceglie di utilizzare una firma elettronica, non è il file compresso (.zip) che deve essere firmato digitalmente, ma ogni singolo file in esso contenuto.

Esempio: ITAAABBB99T99X999W_00001.zip, che al suo interno contiene, a titolo di esempio:

- ✓ *ITAAABBB99T99X999W_00002.xml*
- ✓ *ITAAABBB99T99X999W_00003.xml*
- ✓ *ITAAABBB99T99X999W_00004.xml.p7m*.

LA TRASMISSIONE VIA PEC

L'utilizzo dell'indirizzo PEC (al pari dei servizi messi a disposizione dell'Agenzia), rappresenta il **metodo più immediato** nel caso di contribuente di piccole dimensioni che non si avvale di un "professionista" (es.: incarico al commercialista o a una software house) per la trasmissione delle fatture.

Problematica

L'utilizzo della PEC è certamente una procedura agile, in quanto **garantisce di per sé l'identificazione del soggetto trasmittente** (ciò consente di non ricorrere all'obbligo della firma digitale).

Tuttavia l'Sdl ha la necessità di riconoscere quando un messaggio PEC contenga una fattura elettronica (un avvocato che invia una PEC ad un'impresa sta emettendo una fattura elettronica per prestazioni oppure sta contestando degli addebiti?).

Ciò è stato risolto utilizzando un **nuovo indirizzo PEC creato ad hoc da Sdl** in sede di primo invio, che andrà utilizzato esclusivamente per l'inoltro delle fatture elettroniche.

IL PRIMO INVIO

La **fattura elettronica** in formato xlm deve **costituire un "allegato"** del messaggio PEC.

Per il primo invio da parte del cedente/prestatore si dovrà procedere:

- 1) alla **generazione del file xlm** (o dei file xml) **da trasmettere allo SDI**: questo potrà avvenire sia tramite il sito "Fatture e Corrispettivi" che tramite il programma messo a disposizione dalla software house
- 2) ove si tratti di più file sarà necessario procedere alla **compressione dei file in formato .zip** (infatti **l'allegato che contiene le fatture deve essere unico** all'interno del messaggio PEC; è, comunque, possibile avere altri allegati, ma diversi da una fattura elettronica: ad esempio un DDT, un contratto, ecc.)



Dimensioni: il messaggio PEC con relativi allegati non deve superare la dimensione di 30 megabytes (art. 12 DM 2/11/2005 - "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata").

Si ricorda che il **singolo file fattura** (fattura o lotto di fatture zippate) **non può superare i 5MB**.

- 3) a questo punto si è pronti per il primo invio PEC; a tal fine
 - ➔ si dovrà utilizzare l'indirizzo PEC sdi01@pec.fatturapa.it
 - ➔ senza quindi inviare direttamente il messaggio alla controparte.

SUCCESSI INVII

In esito a tale primo invio all'Sdi:

- ⇒ quest'ultimo risponde comunicando un **nuovo indirizzo PEC specifico per l'impresa richiedente** (che quasi certamente sarà gestito da Sdi, e non da un gestore PEC privato)
- ⇒ **che quest'ultima dovrà utilizzare esclusivamente per l'inoltro delle fatture elettroniche** ai propri clienti tramite l'SDI.

In tal modo l'Sdi saprà che:

- l'utilizzo di tale "nuova" PEC: andrà "filtrato" in quanto contiene una fattura xlm da sottoporre a controllo formale
- al contrario, l'utilizzo della "vecchia" PEC da parte dell'emittente riguarderà altre comunicazioni diverse da una fattura elettronica



N.B.: nella procedura la controparte non è interessata in via diretta; si troverà semplicemente destinataria di una PEC ricevuta non dalla "vecchia" PEC del fornitore, ma dalla nuova PEC di Sdl aperta per quest'ultimo.

ATTENZIONE – MANCATO UTILIZZO DELLA “PEC SDI”

Il Prov. 30/04/2018 chiarisce che:

- ⇒ ove negli invii successivi al primo si continui ad utilizzare il “vecchio” indirizzo PEC (o comunque un indirizzo diverso da quello assegnato dal Sdl)
- ⇒ **non sarà garantito il buon esito** della ricezione del messaggio di posta da parte del Sdl stesso.




Nota: dal tenore della disposizione si presume che in sede di prima applicazione l'SDI potrà fare attenzione a tutte le fatture emesse tramite PEC dai contribuenti che hanno effettuato un primo invio all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.

Tuttavia occorrerà porre particolare attenzione in quanto la fattura potrebbe essere considerata “non emessa” nel caso in cui non riuscisse ad essere filtrata da Sdl

Se il processo di invio e ricezione va a buon fine, al mittente vengano recapitate le seguenti ricevute:

- di **accettazione** della trasmissione (numero di protocollo)
- di superamento del controllo formale della fattura xlm
- una **avvenuta consegna da parte di Sdl al gestore PEC del destinatario** (quest'ultima attesta, infine, l'avvenuta ricezione del file dal Sdl).



Esempio

La Beta Snc ha stipulato un subappalto con Alfa Srl appaltatrice principale di un bando di gara emanato dalla Provincia.

Il 5/07/2018 all'esigenza di mettere una fattura per acconto nei confronti della Alfa Srl. Non essendosi premunita circa gli obblighi di fatturazione elettronica si decide ad utilizzare il canale PEC.

A tal fine, il 4/07/2018 procedere ad utilizzare il proprio indirizzo certificato Betasnc@pec.it per effettuare un invio PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.

L'Sdl comunica che per i prossimi invii la società dovrà utilizzare l'indirizzo Betasnc@pec.fatturapa.it

La Beta procede così:

a generare la fattura in formato xlm tramite un proprio software opersource

a generare un invio PEC utilizzando il nuovo indirizzo di posta elettronica indirizzato all'indirizzo PEC di Alfa Srl, inserendo come allegato la fattura xlm.

Nello stesso istante di invio l'SDI comunica il numero di protocollo dell'invio, mentre il giorno successivo comunica il superamento dei controlli formali e la consegna della fattura al gestore PEC di Alfa Srl.

In seguito al mancato pagamento della fattura, la Beta invia un sollecito di pagamento tramite PEC, utilizzando in questo caso il proprio vecchio indirizzo PEC, Betasnc@pec.it (che non risulterà filtrato da Sdl).